

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' CULTURALI

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 265 del 28.11.1997
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19.04.2001*

ART. 1 (Finalità)

- 1) L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce lo sviluppo delle attività culturali, formative e ricreative, considerando fondamentale il ruolo dell'Associazionismo per la loro progettazione, gestione e diffusione nel territorio.
- 2) L'azione dell'Amministrazione Comunale sostiene il concorso dell'Associazionismo culturale nella realizzazione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità locale.

ART. 2 (Albo Comunale delle Associazioni Culturali)

- 1) E' istituito presso l'Assessorato alla Cultura l'Albo delle Associazioni Culturali.
- 2) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni culturali che operino, senza scopo di lucro, da almeno un anno, con sede legale nel Comune di Aosta e che posseggano i seguenti requisiti:
 - a) natura privatistica;
 - b) elettività di tutte le cariche sociali;
 - c) periodico rinnovo degli organi;
 - d) volontariato come espressione essenziale del proprio essere;
 - e) dotazione di uno statuto a norma di trasparente democrazia;
 - f) previsione che possano aderire nuovi soci.
- 3) Per l'iscrizione all'Albo è richiesta una relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno.
- 4) La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione Comunale corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.
- 5) La Giunta Comunale, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Ufficio, dispone l'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale senza che questa formuli espresso diniego all'iscrizione o che chieda la sospensione dei termini per svolgere ulteriori accertamenti, l'Associazione richiedente è automaticamente iscritta all'Albo.¹
- 6) La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo.

¹ Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 5 dell'art. 2, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.97, prevedeva:

“La Giunta Comunale, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Ufficio, dispone l'iscrizione all'Albo entro 30 giorni”.

- 7) Contro la mancata iscrizione o cancellazione dall'Albo delle Associazioni è data agli interessati la possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
- 8) Il ricorso è indirizzato e sottoposto alla Commissione Consiliare preposta ai problemi della Cultura che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione.
- 9) Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio della Cultura, controllare annualmente che le associazioni iscritte all'Albo Comunale non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo.

ART. 3 **(Consulta Comunale per le Attività Culturali)**

- 1) E' istituita presso l'Amministrazione comunale la Consulta per le Attività Culturali.
- 2) La Consulta è costituita:
 - a) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna associazione iscritta all'Albo di cui all'art. 2.
 - b) da un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Biblioteche comunali designati dai bibliotecari dipendenti del Comune.
 - c) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore alla Cultura tra i dipendenti comunali dell'Ufficio Cultura.

ART. 4 **(Compiti della Consulta)**

- 1) Scopi della Consulta sono quelli di fornire alla Comunità locale elementi di stimolo e strumenti di lavoro per la crescita culturale e di concorrere, su richiesta dell'Assessore alla Cultura, al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi relativi alle politiche culturali di competenza dell'Amministrazione Comunale.²
- 2) In particolare la Consulta:
 - a) segnala all'Amministrazione Comunale l'opportunità di provvedimenti ed iniziative di carattere culturale;
 - b) coordina in un progetto unitario i programmi e le iniziative delle associazioni che la compongono;
 - c) stabilisce le forme di riparto dei fondi, appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale, per i progetti da essa individuati ed approvati dalla Giunta Comunale.

ART. 5 **(Organizzazione della Consulta)**

- 1) Entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, i componenti della Consulta, sia effettivi che supplenti, sono nominati, previa designazione delle varie componenti, dal Sindaco e restano in carica sino alla fine della legislatura.

² Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 1 dell'art. 4, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

“Scopi della Consulta sono quelli di fornire alla Comunità locale elementi di stimolo e strumenti di lavoro per la crescita culturale”.

- 2) La Consulta è insediata dall'Assessore alla Cultura entro un mese dalla nomina dei suoi componenti.
- 3) L'attività della Consulta è coordinata da un Presidente eletto tra i propri membri e da un comitato esecutivo.
- 4) Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di assistere l'Assessore alla Cultura, il Presidente e i membri della Commissione Consiliare competente.
- 5) Possono inoltre partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto e di accesso ai contributi della Consulta, i singoli e i rappresentanti di enti e associazioni che, pur non essendo iscritti all'Albo, intendono collaborare alle attività promosse dalla Consulta. Gli interessati di cui sopra dovranno far pervenire domanda scritta all'Assemblea, che deciderà a maggioranza sull'iscrizione ai lavori assembleari. L'iscrizione di esterni è valida sino alla rinuncia espressa per iscritto da parte degli interessati.³
- 6) I componenti della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica fino alla data di emanazione del provvedimento con cui si provvede alla loro sostituzione.
- 7) Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava. Nel caso di mancata successiva comunicazione - entro 30 giorni - di ulteriore designazione, l'associazione interessata verrà depennata dall'Albo della Consulta.
- 8) La Consulta è convocata, oltre che dal proprio Presidente, dall'Assessore alla Cultura, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni componenti.
- 9) La Consulta è convocata mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno 5 giorni prima della riunione.
- 10) Affinché le deliberazioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti in prima convocazione e a un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento interno di cui al c. 15 del presente articolo devono riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.⁴
- 11) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso all'Ufficio Cultura del Comune.

³ Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 5 dell'art. 5, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.97, prevedeva:

“Possono inoltre partecipare ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto e di accesso ai contributi della Consulta, i singoli e i rappresentanti di enti e di associazioni che, pur non essendo iscritti all'Albo, intendono collaborare alle attività promosse dalla Consulta. Gli interessati di cui sopra dovranno far pervenire domanda scritta all'Assemblea, che deciderà a maggioranza sull'iscrizione ai lavori assembleari. L'iscrizione di esterni alle riunioni ha durata annuale e può essere rinnovata”.

⁴ Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 10 dell'art. 5, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.97, prevedeva:

“Affinché le deliberazioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti in prima convocazione e a un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

- 12) Sarà compito della Consulta presentare ogni quadrimestre il programma di attività che si svolgerà in detto periodo, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. La Consulta, inoltre, alla fine di ogni anno solare provvederà a redigere una relazione sul lavoro svolto da trasmettere all'Assessore alla Cultura.⁵
- 13) Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta utilizzerà mezzi e strutture delle associazioni che ne fanno parte. L'Amministrazione Comunale assegna un'apposita sede alla Consulta da utilizzarsi esclusivamente per i compiti di istituto. Il Comune si farà carico delle spese di manutenzione, energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento delle sede. Le spese relative all'installazione dell'apparecchio telefonico sono a carico del Comune mentre le spese di utenza telefonica sono a carico della Consulta. L'Ufficio Cultura svolgerà, per conto della Consulta, i compiti relativi all'invio della corrispondenza. L'Amministrazione Comunale, inoltre, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, si farà carico direttamente delle spese minute di cancelleria per conto della Consulta.⁶
- 14) La Consulta, con voto favorevole dell'Assemblea e fornendone comunicazione alla Giunta Comunale, può stabilire patti d'intesa e di collaborazione con altri soggetti (associazioni, scuole, enti pubblici e privati ecc.) al fine di contribuire, così come indicato dagli scopi e dai compiti previsti dall'art. 4, all'individuazione e/o al sostegno di particolari iniziative che possano contribuire alla crescita culturale della comunità. La Consulta potrà altresì istituire al proprio interno delle commissioni, dei gruppi di lavoro, dei comitati, o delle altre strutture di aggregazione ritenute idonee al conseguimento e al sostegno dei propri compiti e/o in relazione a particolari progetti stabiliti dall'Assemblea.⁷
- 15) Sarà compito della Consulta eleggere, tra i propri membri, un Presidente ed un Comitato esecutivo e dotarsi di un regolamento interno per formalizzare le proprie attività operative.

ART. 6 **(Finanziamento dei progetti)**

⁵ Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 12 dell'art. 5, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

“Sarà compito della Consulta presentare ogni quadrimestre il programma di attività che si svolgerà in detto periodo, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. La Consulta, inoltre, alla fine di ogni esercizio dovrà provvedere a redigere una dettagliata relazione sul lavoro svolto e trasmetterla all'Assessore alla Cultura”.

⁶ Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 13 dell'art. 5, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

“Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta utilizzerà mezzi e strutture delle associazioni che ne fanno parte. L'Amministrazione Comunale assegna un'apposita sede alla Consulta da utilizzarsi esclusivamente per i compiti di istituto. Il Comune si farà carico delle spese di manutenzione, energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento della sede. Le spese relative all'installazione dell'apparecchio telefonico sono a carico del Comune mentre le spese di utenza telefonica sono a carico della Consulta. L'Ufficio Cultura svolgerà per conto della Consulta, esclusivamente compiti relativi all'invio della corrispondenza”.

⁷ Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 14 dell'art. 5, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

“La Consulta, con voto favorevole dell'Assemblea e previo assenso della Giunta Comunale, può stabilire patti d'intesa e di collaborazione con altri soggetti (associazioni, scuole, enti pubblici e privati ecc...) al fine contribuire, così come indicato dagli scopi e dai compiti previsti dall'art. 4, all'individuazione e/o al sostegno di particolari iniziative che possano contribuire alla crescita culturale della comunità. La Consulta potrà altresì istituire al proprio interno delle commissioni, dei gruppi di lavoro, dei comitati, o delle altre strutture di aggregazione ritenute idonee al conseguimento e al sostegno dei propri compiti e/o in relazione a particolari progetti stabiliti dall'Assemblea”.

- 1) Abrogato ⁸
- 2) Abrogato ⁹
- 3) Le iniziative e i programmi presentati dalle Associazioni culturali all'esame della Consulta, ai fini della programmazione quadrimestrale, dovranno presentare i seguenti requisiti:
 - a) l'indicazione delle risorse e dei tempi per la realizzazione;
 - b) la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
 - c) la previsione di forme di verifica e di valutazione riguardo l'adempimento degli interventi stessi al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate e di entrare in possesso degli elementi utili per la relazione annuale riassuntiva e per la programmazione delle proprie attività future.¹⁰
- 4) Le iniziative approvate dalla Giunta Comunale dovranno essere realizzate direttamente dalle singole associazioni. Il Comune erogherà alle associazioni interessate un apposito contributo osservando i criteri e le modalità appositamente stabilite dal relativo regolamento comunale.
- 5) I finanziamenti devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati determina un'azione di recupero, ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei finanziamenti all'organismo responsabile della violazione, fatte salve, ove ricorrano, le norme del codice penale.

ART. 7 **(procedure)**

- 1) Al fine di attivare le procedure di cui al precedente articolo, appena approvato il Bilancio comunale di previsione, l'Assessore alla Cultura comunicherà alla Consulta la cifra di cui essa può disporre.
- 2) Entro 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione, la Consulta presenterà all'Amministrazione comunale un progetto di massima relativo alle attività da organizzarsi nell'anno.¹¹

⁸ *Comma abrogato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01:*

La versione originaria del c. 1 dell'art. 6, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

"Sulla base di quanto previsto dal Bilancio comunale, la Consulta opererà, di norma, il seguente riparto:

- a) il 60% del fondo per attività di spettacolo;*
- b) il 40% del fondo per attività a carattere formativo e ricreativo".*

⁹ *Comma abrogato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.*

La versione originaria del c. 2 dell'art. 6, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

"In caso il riparto si discosti dalle indicazioni di cui sopra, dovrà esserne data opportuna motivazione al Comune".

¹⁰ *Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.*

La versione originaria del c. 3/c dell'art. 6, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

"la previsione di forme di verifica e di valutazione riguardo l'adempimento degli interventi stessi. A tale riguardo la Consulta dovrà istituire al proprio interno una Commissione preposta al controllo di ogni singola attività. Tale Commissione dovrà redigere, per ogni attività, un'apposita relazione di regolare esecuzione che dovrà essere allegata, a cura delle associazioni interessate, ai consuntivi presentati per la liquidazione dei contributi, che avrà luogo nel rispetto delle relative norme regolamentari.

¹¹ *Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.*

La versione originaria del c. 2 dell'art. 7, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

"Entro 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione, la Consulta presenterà all'Amministrazione comunale un progetto di massima relativo alle attività da organizzarsi nell'anno, corredato da una breve relazione dell'organo esecutivo della Consulta stessa".

- 3) Il progetto di massima dovrà essere contenuto nei limiti dello stanziamento comunicato dall'Assessore alla Cultura.
- 4) Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni quadrimestre, la Consulta provvederà a trasmettere al Comune il programma delle attività che si intendono svolgere nel quadrimestre stesso con l'indicazione della percentuale del disavanzo da ammettere a contributo. Al programma quadrimestrale dovranno essere allegate le singole richieste delle associazioni redatte secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione del Consiglio Comunale riguardante l'erogazione dei contributi.
- 5) Qualora il bilancio annuale di previsione non fosse approvato dal Consiglio Comunale prima dell'inizio dell'anno di riferimento, l'approvazione del programma dettagliato del primo quadrimestre da parte della Giunta Comunale subirà un rinvio sulla base dei tempi tecnici che risulteranno essere necessari.
- 6) La Consulta, in sede di approvazione dei programmi quadrimestrali dettagliati, dovrà mantenere i rapporti con gli Assessorati comunali competenti per pianificare le varie iniziative e garantire la complementarietà e la non sovrapposizione delle stesse.
- 7) La Giunta Comunale con apposito atto deliberativo provvederà all'approvazione del programma quadrimestrale e alla concessione dei relativi contributi.
- 8) Prima dell'inizio di ogni attività le associazioni dovranno darne formale comunicazione all'Ufficio Cultura con almeno 5 giorni di anticipo e dovranno far pervenire copia del materiale pubblicitario relativo all'attività medesima. Non potranno essere liquidate in nessun caso spese relative a materiale pubblicitario ove lo stesso non rechi l'indicazione che l'attività è stata realizzata nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Consulta.
- 9) L'Ufficio Cultura, sulla base dei consuntivi presentati, provvederà, entro il bimestre successivo a quello di presentazione degli stessi, alla liquidazione dei contributi.
- 10) I consuntivi dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il centoventesimo giorno dall'effettuazione dell'attività, pena la decadenza dal diritto al contributo.
- 11) Non potranno essere ammesse a contributo attività effettuate senza la preventiva deliberazione della Giunta Comunale.
- 12) Eventuali variazioni sostanziali relative al programma e/o al preventivo di spesa dovranno essere approvate preventivamente dalla Giunta Comunale, altrimenti non verranno riconosciute e di conseguenza non verranno liquidate.
- 13) Eventuali variazioni non sostanziali (cambio di date e di sedi di effettuazione delle iniziative) dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Cultura.
- 14) Non saranno prese in considerazione richieste di liquidazioni di contributi per prestazioni di servizi, forniture o attività resi a favore della Consulta, qualora comunque riconducibili a soggetti titolari o soci di ditte che siano componenti della Consulta stessa ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. La Giunta Comunale può eccezionalmente derogare all'impedimento di cui al periodo precedente su richiesta specifica da parte della Consulta, la quale deve motivare le particolari esigenze che impongono la deroga¹².

¹² Comma modificato con D.C.C. n. 74 del 19.04.01.

La versione originaria del c. 14 dell'art. 7, approvata con D.C.C. n. 265 del 28.11.1997, prevedeva:

“Non saranno prese in considerazione richieste di liquidazione di contributi per prestazioni di servizi, forniture o attività resi a favore della Consulta, qualora comunque riconducibili a soggetti titolari o soci di ditte che siano componenti della Consulta stessa ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento”.

ART. 8
(affidamento di progetti delle singole associazioni)

- 1) L'Amministrazione comunale può affidare - mediante apposito atto deliberativo - alle singole associazioni che costituiscono la Consulta la realizzazione di progetti ed iniziative culturali, con l'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente e con modalità di pagamento stabilite di volta in volta.